

COMUNE DI DOBBIACO (BZ)

11 GIUGNO 2012: IL COMUNE REVOCA LE ORDINANZE ANTICAMPER

13 GIUGNO 2012: IL COMUNE EMETTE UNA NUOVA ORDINANZA ANTICAMPER

È ORMAI IMPERATIVO:

ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI PERCHÉ SI ELIMINEREBBERO DECINE E DECINE DI SINDACI CHE OGGI, COME NEL CASO DI DOBBIACO, POSSONO VIOLARE RIPETUTAMENTE LA LEGGE NAZIONALE, DANNEGGIARE LE FAMIGLIE IN AUTOCARAVAN E INIBIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE.

Con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012, il Comune di Dobbiaco aveva revocato le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 limitative della circolazione delle autocaravan. A tal fine, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva richiesto l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con note prot. 2234/2012 e prot. 2276/2012, aveva invitato il Comune alla revoca delle ordinanze e alla rimozione della segnaletica illegittima.

A distanza di soli due giorni dalla revoca, il Comune di Dobbiaco ha emesso un altro provvedimento che discrimina ingiustificatamente l'utente della strada in autocaravan.

Si tratta dell'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 che vieta il campeggio e l'accampamento facendo riferimento a caravan e autocaravan: come se certe condotte potessero concretizzarsi unicamente tramite l'utilizzo di tali veicoli.

Non solo. Sebbene il provvedimento abbia istituito un divieto di campeggio, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan.

L'Associazione è venuta a conoscenza dell'ordinanza n. 32/2012 grazie alla segnalazione di un associato del 28 ottobre 2012 e si è già attivata per chiedere la modifica dell'ingiusto provvedimento.

ARTICOLI PRECEDENTI

INCAMPER numero 148 del 2012, da pagina 93 a pagina 95
Per leggerlo aprire:

http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=148&n=95&pages=90

INCAMPER numero 149 del 2012, pagine 82-83

Per leggerlo aprire:

http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=149&n=84&pages=80

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Dobbiaco.

Narra il camperista: 7 agosto 2011, ore 17,30 arrivo a Dobbiaco, partendo da Milano. Mi fermo nel solito parcheggio dietro la latteria. Sono almeno otto anni che faccio visita a Dobbiaco, un gran bel paese. Solito giro per negozi e gelato in piazza, verso le 20.00 mi ritiro e al risveglio: l'amara sorpresa. Io e altri camperisti siamo stati multati alle ore 7,30 per violazione di un divieto di sosta che – come presto scoprirò – scadeva alle ore 08,00. Il 22 agosto 2011 scrivo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e racconto la vicenda. Sono piuttosto amareggiato e non di certo per l'ammontare della sanzione, quanto per il sopruso che ritengo di aver subito. Il 2 novembre 2011, la Polizia municipale di Dobbiaco notifica il verbale: un verdetto di colpevolezza che non merito. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente incaricando l'avvocato Assunta Brunetti. Si richiedono i provvedimenti istitutivi della segnaletica stradale che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in via Di Mezzo e si chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare il verbale nella visione di autotutela d'ufficio. Il Comune di Dobbiaco si limita a trasmettere le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

In particolare, con la prima si vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e con la seconda si istituiva un parcheggio con sosta consentita fino a 180 minuti e divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di vagliare l'ordinanza n. 38/2001 di cui si evidenziano molteplici vizi di illegittimità.

Il Ministero, con nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 ritiene che: "Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde le